

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Mariella Castaldo

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Sipontina Lombardi
Valentina Massarelli

del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Bonus per il quarto figlio Il pagamento a luglio

Circolare Inps. Fino a 500 euro, eventuali integrazioni se non si esauriranno i 45 milioni disponibili. È destinato a famiglie con Isee fino a 8.500 euro



A luglio ci sarà il primo pagamento da parte dell'Inps del bonus per il quarto figlio: arriverà fino a 500 euro

MARCO CONTI

Bonus in arrivo per i nuclei familiari con quattro o più figli minori. La circolare n. 70 dell'Inps specifica che tale beneficio spetta alle famiglie che hanno un valore Isee (l'Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 8.500 euro l'anno.

L'isee di riferimento per la verifica della soglia di legge è quello del terzo componente minore, perché è su tale base che è stato concesso l'assegno per il nucleo familiare e individuato quindi il nucleo potenziale beneficiario della prestazione in oggetto. Il criterio generale per l'individuazione dell'isee (la soglia di 8.500 euro) è derogato nel caso in cui il genitore del quarto figlio minore sia non coniugato e non convivente con l'altro genitore, e questi abbia riconosciuto il figlio.

Il primo pagamento da parte dell'Inps sarà effettuato a luglio, per un importo massimo

pari a 500 euro, secondo le modalità indicate per il pagamento dell'assegno con almeno tre figli minori. Le eventuali risorse residue rispetto al budget complessivo di spesa prevista (45 milioni di euro) saranno ripartite proporzionalmente con una successiva integrazione.

Fiscalmente, il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo, ed è quindi escluso dalla base imponibile. Ai fini del riconoscimento del beneficio non è prevista nessuna apposita domanda degli interessati: l'Inps utilizzerà infatti, in automatico, la domanda già presentata dai beneficiari per la concessione dell'assegno per i tre figli minori relativo all'annualità 2015 (art. 65 della legge n. 448 del 1998).

È bene però sottolineare che per ottenere il bonus è necessario che negli anni 2015 o 2016 sia stata presentata una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) dalla quale risultino almeno quattro figli minori, di cui il

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

quarto figlio sia nato, o adottato, nel 2015. In assenza di una Dsu con tali caratteristiche, si deve tassativamente presentare una nuova Dsu entro il prossimo 31 maggio. In tal senso è bene che le famiglie verifichino che gli uffici comunali, qualora non l'avessero ancora fatto, completino l'inserimento, nella procedura prestazioni sociali, delle richieste di pagamento relative alle domande riferite al citato articolo 65, già presentate dagli utenti per il 2015 e non ancora inserite da parte dei Comuni nella predetta procedura prestazioni sociali.

Nel caso in cui le domande di assegno per i tre figli minori già presentate per il 2015 non saranno inserite dai Comuni entro il prossimo 31 maggio, i pagamenti del bonus per il quarto figlio da parte dell'Istituto previdenziale slitteranno a dicembre 2016. Info: www.inps.it, nella sezione Inps comunica - Circolari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 739

Detrarre l'affitto della figlia universitaria a Venezia

Cortesemente pongo questa domanda agli esperti in merito alla denuncia dei redditi: mia figlia ha frequentato nel 2015 l'università a Venezia, quindi ho dovuto pagare l'affitto di una stanza di un appartamento abitato da 4 studentesse. Sono in possesso della copia del contratto di locazione abitativa per studenti universitari, l'importo mensile totale è di Euro 1.200 (euro 300,00 per studentessa) i cui nomi risultano nel contratto. Sono inoltre in possesso delle copie dei bonifici mensili pari ad euro 1.200,00 a favore della proprietaria, gli ordinanti dei vari bonifici sono i genitori delle compagne di mia figlia, ma nella descrizione/causale di ogni bonifico vengono specificati tutti i cognomi delle studentesse (compreso quello di mia figlia). Questi documenti che possiedo mi permettono di detrarre le spese nella compilazione del 730?

LETTERA FIRMATA

Si ritiene che nel caso pratico sussistano tutte le condizioni per richiedere la detrazione nel modello 730 prevista: infatti la figlia è intestataria del contratto di locazione, che deve essere regolarmente registrato, e occupa un immobile ad uso abitativo in una sede universitaria che dista più di 100 chilometri dalla sua residenza. Va inoltre evidenziato che il genitore, per poter richiedere la detrazione, oltre a documentare la materiale esecuzione del bonifico di pagamento, deve avere a proprio carico la figlia. Tali requisiti soggettivi ed oggettivi saranno verificati dal professionista o dal Caf responsabile dell'invio del modello 730.

RISPOSTA N. 740

Prefinanziamento Gli interessi non si detraggono

Si possono detrarre ai fini fiscali gli interessi e le spese pagati per un prefinanziamento acceso prima della stipula di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale?

RITA M.

Sia gli interessi passivi che le spese per accensione di mutui

sono detraibili soltanto se sostenuti in dipendenza di finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili. Non danno invece diritto a detrazione gli interessi pagati a fronte di un prefinanziamento acceso nelle more della stipula del mutuo ipotecario per l'acquisto della casa di abitazione, in quanto si tratta di un'operazione finanziaria diversa da quella di mutuo, anche se a essa collegata.

RISPOSTA N. 741

Ristrutturazione nel condominio e relative spese

Nel condominio in cui abito sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione edilizia su parti comuni. Per problemi personali non ho potuto versare la quota di tali spese di mia competenza, come da riparto prodotto dall'amministratore, che ha curato tutte le formalità del caso. Posso usufruire delle detrazioni di imposta essendo le spese a me imputate anche se non pagate?

T. S.

Il diritto alla detrazione delle spese per interventi su parti comuni di edifici residenziali spetta soltanto ai condomini in regola con i versamenti (circolari AdE n. 57/E e n. 121/E del 1998). Il beneficio può competere anche ai condomini morosi se il pagamento della quota di spettanza delle spese condominiali sia eseguito entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi (luglio 2016 per il modello 730, settembre 2016 per il modello Unico). Pertanto, in assenza di versamento delle spese nei termini indicati, non sarà possibile usufruire dell'agevolazione.

Notaio

RISPOSTA N. 742

Terreno in eredità Ipotesi vendita e prelazione

Alla morte di mia mamma ho avuto in eredità un appezzamento di terreno del quale risulterebbe proprietario di 1/4 essendo cointestato con un fratello, una sorella e due nipoti eredi di un terzo fratello defunto. Il terreno coltivato a vigneto veniva lavorato da mio fratello che risiedeva in loco. Il ricavato del raccolto rimaneva a lui. Infatti noi cointestatori non abbiamo mai voluto da lui nulla in cambio: lo gestiva a titolo gratuito. Questi aveva

Continua a pagina 14

Segue da pagina 13

sempre detto che se un domani avessimo deciso di vendere il terreno, lui l'avrebbe acquistato: prima perché gli piaceva lavorare la vigna, poi avrebbe tenuto il campo in ricordo della mamma. Noi contestatari avremmo ora deciso di vendere il terreno e il fratello che lo gestiva in un primo tempo sembrava fosse d'accordo su una cifra concordata poi data la sua età (80 anni) disse che non se la sentiva più di lavorarlo e che i suoi figli non avevano tempo di impegnarsi nella coltivazione, per cui ci ha detto che anche lui è intenzionato a vendere ad altri. Pongo due domande: io volendo posso vendere solo la mia quota di 1/4 ad una qualsiasi persona disposta ad acquistarlo senza che gli altri eredi me lo impediscano? Avendo già una certa età posso io fare uno scritto che dichiaro di lasciare, in caso di decesso, la mia quota di un quarto esclusivamente alla mia attuale moglie essendo sposato in regime di separazione dei beni escludendo totalmente i figli? Tengo a precisare che con la prima moglie, prima del divorzio, ho avuto due figli, poi con l'attuale ne ho avuti altri due. Lo scritto lo farei per evitare un domani litigi fra i 4 fratelli considerato che il terreno l'ho avuto in eredità da mia mamma.

LETTERA FIRMATA

Gentile lettore, lei non è completamente libero di vendere la sua quota di proprietà se il terreno è l'unico bene caduto nella successione di sua madre perché, ai sensi dell'art. 732 del codice civile, dovrà rispettare il diritto di prelazione in favore degli altri coeredi e, quindi, notificare agli stessi la proposta di alienazione con l'indicazione del prezzo di vendita. In mancanza di tale notificazione, gli eredi potranno riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché duri lo stato di comunione ereditaria. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato dagli eredi entro due mesi dall'ultima notificazione. Decorso tale termine senza che uno di essi abbia comunicato l'intenzione di acquistare la quota, lei è libero di vendere a chi vorrà. Qualora invece intenda disporre per testamento può farlo in ogni momento perché non ci sono limiti di età, sempre che il testatore conservi la capacità di intendere e di volere. È

TROVA INCENTIVI

Responsabilità sociale d'impresa Bando lombardo da 800 mila euro

Mettere d'accordo i budget e la crescita degli utili aziendali con gli obiettivi sociali e ambientali del territorio. È l'obiettivo del nuovo bando per la diffusione della responsabilità sociale d'impresa destinato a micro, piccole e medie imprese lombarde, concordato tra Regione Lombardia e le Camere di commercio lombarde (tramite Unioncamere Lombardia) nell'ambito degli impegni assunti con l'Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo.

La dotazione finanziaria stanziata dalla Regione e gestita da Unioncamere è di 850 mila euro. Il contributo (a fondo perduto) sarà concesso nella misura massima del 50% delle spese sostenute ammissibili (al netto di Iva) con un contributo minimo di 10 mila euro, fino a un massimo di 50 mila. Saranno presi in considerazione solo progetti con spese non inferiori a 20 mila euro (più Iva). Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda di contribu-

to che sarà poi erogato sulla base della rendicontazione delle spese sostenute a conclusione degli interventi e al superamento dell'investimento minimo delle spese, al netto di ritenuta di legge del 4%.

Le domande per le agevolazioni vanno presentate entro le ore 10 del 30 giugno a Unioncamere Lombardia esclusivamente tramite il sito <http://webtelemaco.infocamere.it>. Le istruzioni per iscriversi sono disponibili sul sito www.unioncamerelombardia.it nell'apposita sezione «Bandi e contributi alle imprese». Il libro verde della Commissione Europea, definisce la responsabilità sociale «l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate». Il bando chiama in causa tutte le attività a favore della comunità locale per lo sviluppo sostenibile legate all'impatto aziendale sul territorio e finalizzate a rispondere ai bisogni della stessa comunità locale. Info: www.regione.lombardia.it, percorso Bandi-Agevolazioni.

Ma. Co.



possibile assegnare soltanto a sua moglie la quota di proprietà del terreno, fermo restando la possibilità per i suoi figli di impugnare alla sua morte il lascito se lesi nella quota di legittima.

RISPOSTA N. 743

Prestito vitalizio per il padre Quali condizioni

Gentile notaio, ho letto che è possibile avere un prestito ipotecario vitalizio. Le racconto, di massima la situazione della mia famiglia, e le chiedo un parere. Mio papà è rimasto vedovo in una casa di proprietà che divideva al 50% con la mamma. Ora si è gravemente ammalato. Abbiamo fatto le pratiche per l'accompagnamento, che stiamo aspettando di ricevere. Tra pensione e accompagnamento non riesce però a far fronte al costo di

una struttura specializzata che, per ragioni di salute, dovrebbe accoglierlo. Io e mio fratello abbiamo tre figli da mantenere e facciamo fatica ad integrare del necessario. In questa situazione io vorrei valutare il prestito ipotecario vitalizio, ma mio fratello non è convinto. Domanda: io potrei procedere, in accordo col papà, anche indipendentemente dalla volontà di mio fratello? O si lederebbe la sua legittima eredità. Grazie mille.

LETTERA FIRMATA

Gentile lettore, non le è possibile sottoscrivere insieme a suo padre il finanziamento, in quanto la legge prevede la possibilità di cointestazione solo con il coniuge o con il convivente more uxorio con un'età non inferiore a 60 anni. È necessario, comunque, il consenso di suo fratello per la concessione dell'ipoteca perché titolare della quota di un sesto in seguito alla successione di sua madre. Qualora dovesse trovare un

accordo con suo fratello e stipulare il prestito come terzi datori di ipoteca, al momento della morte di suo padre acquisirete l'immobile gravato dal debito con la possibilità di rimborsarlo e mantenere l'immobile (facendo magari un altro mutuo), oppure lasciare che la banca venda l'immobile restituendo agli eredi la somma di denaro eccedente il debito.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 744

Dimissioni nel periodo di prova

Un lavoratore ancora nel periodo di prova ha rassegnato le proprie dimissioni, con un preavviso di soli due giorni e indicando la data dell'11.03 quale ultimo giorno di lavoro. È corretto che il lavoratore non abbia un preavviso da rispettare? Posso accettare le dimissioni cartacee o deve seguire la nuova procedura?

E. R.

In riferimento alla prima domanda, il periodo di prova è lecito, e quindi anche il recesso senza preavviso, solo se esso risulta da un atto sottoscritto dalle parti, il datore di lavoro ed il lavoratore. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. In riferimento alla seconda domanda, le dimissioni comunicate fino all'11 marzo 2016 seguono il «vecchio» iter, mentre quelle rassegnate a partire dal 12 marzo 2016 seguono obbligatoriamente la nuova disciplina introdotta dall'art. 26 del D.Lgs. 151 del 2015, con un distinguo. La

nuova procedura non si applica: ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; al recesso durante il periodo di prova (art. 2096 c.c.); ai rapporti di lavoro domestico; alle dimissioni/risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri soggette alla convalida presso la Dtl competente (art. 55, comma 4, D.Lgs n. 151/2001); ai rapporti di lavoro marittimo; alle dimissioni/risoluzioni consensuali intervenute nelle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, del codice civile (giudice, sede sindacale, commissione provinciale di conciliazione); alle dimissioni/risoluzioni consensuali intervenute presso le Commissioni di certificazione di cui all'art. 76 del D.Lgs n. 276/2003 (Enti bilaterali, Dtl, Province, Università...).

RISPOSTA N. 745

Ramo d'azienda trasferito e diritti dei lavoratori

La società per cui lavoro sta attuando un piano di trasferimento di un ramo d'azienda ad altro imprenditore, quali sono le tutele garantite ai lavoratori?

C. A.

La legge, nel disciplinare il trasferimento d'azienda o di un suo ramo, si è preoccupata di stabilire una serie di garanzie per i lavoratori interessati dal passaggio ad altro imprenditore. In particolare l'art. 2112 c.c. (frutto del recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva Comunitaria 2001/23/CE) stabilisce che nel caso di trasferimento d'azienda «il rapporto di lavoro continua

con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano». L'effetto principale del trasferimento d'azienda è quello di garantire ai lavoratori la continuità del rapporto lavorativo presso il nuovo datore di lavoro.

Nel passaggio, quindi, i lavoratori mantengono i diritti maturati in precedenza come, ad esempio, l'anzianità di servizio, gli scatti retributivi, la qualifica e le mansioni svolte, compresa la posizione previdenziale.

Sempre l'art. 2112 c.c. pone poi particolare tutela riguardo i diritti di credito del lavoratore per cui «il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento».

Ciò sta a significare che qualora il lavoratore abbia maturato un credito (ad es. di natura retributiva) nei confronti del cedente, in caso di insolvenza di quest'ultimo, egli potrà richiedere il pagamento di quanto dovuto al cessionario proprio in relazione al vincolo di solidarietà che si crea nei casi di trasferimento.

Infine, nonostante la particolare attenzione posta dal legislatore alla protezione legale per la conservazione dei diritti, si rappresenta che le condizioni e le modalità della prestazione potrebbero, nel corso del nuovo rapporto, subire delle modificazioni anche in senso peggiorativo. In tale ipotesi, il lavoratore può rassegnare, nei tre mesi successivi, le proprie dimissioni per giusta causa con diritto a percepire l'indennità sostitutiva di preavviso.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 746

Come ripartire il costo delle grate sostituite

Sono il proprietario di un negozio con ampi locali e un box, tutti con relativi accessi dalla strada. Non ho alcuno scantinato. L'assemblea del condominio ha deliberato di sostituire le dieci grate pedonabili presenti nel cortile interno del condominio e che coprono altrettanti intercapedini a lato dell'edificio. Io non entro mai in quel cortile e, preciso: nemmeno ho le chiavi del cancello per entrarvi, proprio perché non ne ho motivo. L'amministratore ha però suddiviso la spesa per la sostituzione di tali grate tra i mm di tutti, anche i miei. Perché?

LETTERA FIRMATA

Le intercapedini in edilizia, di regola, hanno la funzione di isolamento del piede dell'edificio da infiltrazioni d'acqua o di umidità. Nel caso di intercapedine coperta, buona tecnica edile prevede che la stessa rimanga aerata per il tramite di griglie. Le intercapedini (e tutti i loro elementi, quali le loro griglie di aerazione) se non risulta diversamente dai titoli di acquisto delle singole proprietà, appartengono come parte comune a tutti i condomini in quanto destinate all'aerazione o coibentazione del fabbricato (cfr. Cass. n. 3854 del 15.02.2008). Le relative spese si ripartiscono tra tutti secondo il dettato dell'Art. 1123 del Codice civile.

@Trova Risposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Commercialista Consulente del lavoro
 Notaio Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO